



Delibera della Giunta Regionale n. 92 del 20/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 1 - Trasporto su ferro

Oggetto dell'Atto:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SERVIZI FERROVIARI SOVRAREGIONALI.
RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DEL 3 AGOSTO 2017 E DEL 21 SETTEMBRE 2017.
DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. nell'ambito delle azioni tese all'efficientamento del sistema del trasporto pubblico locale assume particolare rilievo l'aspetto relativo alla politica tariffaria, sia sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi di incremento ricavi/costi posti dalla legge nazionale, sia sotto l'aspetto della accessibilità e non discriminazione dei servizi;
- b. in particolare, gli interventi in materia di politica tariffaria devono mirare al conseguimento degli obiettivi posti dal DPCM 11 marzo 2013, emanato ai sensi dell'art. 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- c. in detto contesto normativo, l'art. 7 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002 attribuisce alla Regione il compito di determinare i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, di definire la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, nonché le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, di individuare le azioni di promozione del trasporto pubblico nonché le condizioni e le modalità con cui assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli;

PREMESSO, inoltre, che

- a. in attuazione dei compiti di cui ai punti che precedono, con Delibera n. 128 del 30.04.2014 come integrata e modificata dalle DD.GG.RR. n. 360 del 08.08.2014 e n. 538 del 10.11.2014, la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura tariffaria regionale per i servizi di trasporto pubblico locale terrestri, come descritta nel documento "Nuova struttura tariffaria regionale", redatto con il supporto tecnico di ACAM (oggi ACaMIR), entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- b. in particolare, con la richiamata DGR n. 360/2014, si è dato atto che a livello nazionale è in corso tra Regioni e Trenitalia un confronto tecnico per l'elaborazione di una nuova metodologia di calcolo delle tariffe sovraregionali relative ai servizi ferroviari erogati dalla medesima Trenitalia;

PREMESSO, infine, che

- a. in data 14 settembre 2009 è stato sottoscritto, ai sensi dall'articolo 18 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e succ. mod., fra la Regione e Trenitalia il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per una durata dello stesso di sei anni a decorrere dal 01.01.2009 e rinnovabile d'intesa tra le Parti fino ad un massimo di ulteriori sei anni;
- b. in conformità alle previsioni delle DGR n. 35 del 02.02.2016 e n. 408 del 27.07.2016, in data 30 dicembre 2016 è stato sottoscritto fra le Parti l'Atto di rinnovo a Trenitalia dell'affidamento in esclusiva dell'organizzazione e della gestione dei servizi di trasporto ferroviario, sulle relazioni di traffico di competenza della Regione, per un durata complessiva di nove anni a decorrere dal 1.01.2015, di cui 6 anni, per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, quale rinnovo del contratto sottoscritto in data 30 dicembre 2009 ed ulteriori 3 anni, per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal contratto stesso, nel rispetto della durata;
- c. tra gli allegati al contratto di servizio sono compresi l'All. 5 (Sistema tariffario) e l'All. 5 bis (Applicazione tariffa sovra regionale);

RILEVATO che

- a. in materia di tariffa dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario a carattere sovra regionale è stata verificata la presenza di fenomeni distorsivi, forieri di possibili iniquità e/o di potenziali comportamenti elusivi della tariffa;

- b. anche su sollecitazioni delle Associazioni dei consumatori, nel corso del 2017, nell'ambito della Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si è tenuto un articolato confronto, al quale ha preso parte anche la soc. Trenitalia;
- c. nel corso dello stesso è emerso, tra l'altro, che i suddetti fenomeni distorsivi sono riconducibili al mancato aggiornamento dell'algoritmo di calcolo della tariffa dei servizi sovra regionali, risalente all'anno 2007;
- d. in tale sede è stato convenuto che, anche per favorire la mobilità interregionale, una revisione della tariffa con applicazione sovragregionale può essere attuata solo in un sistema nazionale, condiviso da tutte le Regioni e Province autonome interessate al trasporto pubblico locale su ferro;

RILEVATO, inoltre, che

- a. all'esito dei lavori condotti in sede di Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 agosto 2017, come integrata da quella del 21 settembre 2017, è stato approvato un documento (prot. n. 17/130/CR07a/C4) recante "Nuova tariffa con applicazione sovra regionale", che rivede il metodo di calcolo dei prezzi per le relazioni sovragregionali del trasporto ferroviario;
- b. in particolare, è stato condiviso l'aggiornamento, a far data dal 1 ottobre 2017, del meccanismo di calcolo della tariffa ferroviaria sovragregionale, ridefinendone l'algoritmo sulla base del principio di proporzionalità al prezzo delle tariffe sulle singole tratte regionali di un percorso sovragregionale;
- c. i prezzi degli Abbonamenti mensili e annuali che arretrano per effetto del calcolo secondo la Nuova Tariffa con applicazione sovragregionale avranno validità retroattiva a partire dal 1° ottobre 2017 e gli stessi entreranno in vigore solo a seguito dell'aggiornamento dei sistemi informatici di Trenitalia e dal completamento da parte delle Regioni e delle Province autonome delle attività necessarie alla implementazione dell'algoritmo;
- d. per tutti coloro che acquisteranno un abbonamento nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2017 e l'entrata in vigore delle nuove tariffe a seguito dell'aggiornamento dei sistemi informatici da parte di Trenitalia, si prevede il rimborso dell'eventuale differenza in più pagata, sottoforma di buoni acquisto di titoli sovragregionali;

CONSIDERATO che

- a. il documento approvato in sede di Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, individua altresì una serie di impegni sia a carico delle Regioni e delle Province autonome, sia di Trenitalia, affinché si possa giungere alla concreta attuazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi;
- b. tra tali impegni, vi è quello delle Regioni di deliberare l'adozione della nuova tariffa con applicazione sovragregionale, come concordata in sede di Conferenza, nonché la definizione di scaglioni e prezzi da adottare per il calcolo del prezzo con la Nuova Tariffa con applicazione sovragregionale per spostamenti interregionali fino alla distanza di 700 km, oltre quello di apportare ogni eventuale modifica ai contratti di servizio volta a recepire integralmente la nuova tariffa con applicazione sovragregionale, tenendo conto che le variazioni degli introiti che ne deriveranno saranno gestite nei modi previsti dagli stessi contratti di servizio;
- c. con nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 27 ottobre 2017, è stata raccomandata l'adozione da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma con specifico atto della Giunta della nuova tariffa con applicazione sovragregionale e la definizione di scaglioni e prezzi per il calcolo del prezzo con la Nuova Tariffa per spostamenti interregionali fino alla distanza di 700 km, pena l'inapplicabilità a livello nazionale del nuovo algoritmo;

- d. a tal fine, con il supporto dell'Agencia campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, è stata elaborata la tabella allegata;

RITENUTO che

- a. occorre recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle sedute del 3 agosto 2017 e del 21 settembre 2017;
- b. approvare, per l'effetto, la tabella allegata per la definizione di scaglioni e prezzi da adottare per il calcolo del prezzo con la nuova tariffa con applicazione sovregionale per spostamenti interregionali fino alla distanza di 700 km, elaborate con il supporto di ACAMIR;
- c. incaricare la Direzione Generale per la Mobilità di apportare ogni conseguente modifica al vigente contratto di servizio Trenitalia, necessaria al recepimento della nuova tariffa con applicazione sovregionale;
- d. dare atto che, in conformità alle determinazioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, eventuali variazioni in termini di maggiori o minori costi e/o introiti determinati dalla nuova tariffa sovregionale saranno contabilizzati secondo le regole del vigente Contratto di Servizio;

VISTI

- il D.lgs. n. 422/97;
- la Legge regionale n. 3/02;
- la Delibera di Giunta regionale n. 128 del 30.04.2014;
- la Delibera di Giunta regionale n. 360 del 08.08.2014;
- la Delibera di Giunta regionale n. 538 del 10.11.2014
- la Delibera di Giunta regionale n. 35 del 02.02.2016;
- la Delibera di Giunta regionale n. 408 del 27.07.2016;
- il documento (prot. n. 17/130/CR07a/C4) recante "Nuova tariffa con applicazione sovregionale"
- della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2017 e del 21 settembre
- 2017;
- la nota di ACaMIR prot. n. 250 del 13.02.2018;

la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. recepire il documento (prot. n. 17/130/CR07a/C4) recante "Nuova tariffa con applicazione sovra regionale" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2017 e del 21 settembre 2017, in materia di tariffa di servizi ferroviari sovregionali;
2. approvare, per l'effetto, la tabella allegata per la definizione di scaglioni e prezzi da adottare per il calcolo del prezzo con la nuova tariffa con applicazione sovregionale per spostamenti interregionali fino alla distanza di 700 km;

3. incaricare la Direzione Generale per la Mobilità di apportare ogni conseguente modifica al vigente contratto di servizio Trenitalia, necessaria al recepimento della nuova tariffa con applicazione sovraregionale;
4. dare atto che, in conformità alle determinazioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, eventuali variazioni in termini di maggiori o minori costi e/o introiti determinati dalla nuova tariffa sovraregionale saranno contabilizzati secondo le regole del vigente Contratto di Servizio;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Direzione Generale per la Mobilità, all'ACaMIR e alla soc. Trenitalia, per le attività di rispettiva competenza ed al BURC per la pubblicazione.